



Rep. N. 4/2021

30 aprile 2021

Egr. Dott Mario Cecchi  
Coordinatore OTGC  
[otgc@regione.toscana.it](mailto:otgc@regione.toscana.it)

Documento della FTOM sulle Procedure per ambulanza con infermiere a bordo-  
Regione Toscana-revisione 2021

Dopo una attenta analisi del materiale inviato a questa FTOM,

Considerato che, le norme che regolano le professioni riservano l'esercizio delle  
stesse solo a soggetti in possesso di speciale abilitazione,

Considerato che la speciale abilitazione garantisce i requisiti non solo professionali  
ma anche morali, rispondendo all'esigenza di tutelare il cittadino dalla possibilità di  
imbattersi in soggetti inesperti nell'esercizio della professione, o che possano  
esercitare in modo indegno

Considerato che, l'interesse è, quindi, quello che alcune professioni, di particolare  
rilievo sociale, siano esercitate da persone la cui competenza tecnica sia stata  
vaghiata attraverso appositi esami di abilitazione e iscrizione all'albo professionale,  
in modo da garantire che l'attività professionale venga svolta con serietà e  
competenza e quindi che la ratio della tutela non coincide, pertanto, con l'interesse  
corporativo delle varie categorie professionali, bensì con l'interesse generale della  
collettività,

Considerato che, il maggiore rigore con cui la giurisprudenza, consolidata, valuta  
l'operatività dell'art. 348 c.p. è fornito dalla rilevanza che assume nel caso delle  
professioni mediche anche solo il singolo atto compiuto in assenza di abilitazione

Considerato che, in relazione alla professione medica che si estrinseca  
nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriberne la cura, nel  
somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette  
il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi

diagnostici e consigli ed appresti le cure al malato in assenza della obbligatoria iscrizione all'Albo professionale e premesso che la ratio dell'art.348 c.p. risiede nell'obiettivo di salvaguardare la salute del cittadino da attività che, per la loro estrema delicatezza e per l'importanza dei loro riflessi sulla salute, risultano potenzialmente pericolose se poste in essere da chi è privo di quelle cognizioni tecnico scientifiche che invece si presume possiede colui che, dopo aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia ha altresì superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria,

Considerato che, segnatamente, appartengono alla competenza esclusiva della professione medica l'individuazione di un'alterazione organica o di un disturbo funzionale del corpo o della mente (diagnosi) nonché l'indicazione (profilassi) o diretta prestazione (cura) di rimedi diretti ad eliminare le verificate disfunzioni ovvero a lenire gli effetti

Considerato che, tali attività non possono essere svolte da persona priva delle cognizioni tecnico scientifiche proprie di chi ha conseguito la prescritta abilitazione con conseguente pericolo per la salute del cittadino

Considerato che, il codice di deontologia medica all'art 3 recita: %o veri del medico sono la tutela della vita ò ò La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità ò +

Considerato che, il codice di deontologia medica all'art 14 recita %o medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico ...+

Considerato che, il codice di deontologia medica all'articolo 19 recita %o medico, nel corso della sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle competenze professionali tecniche e non tecniche ò +

Considerato che, il codice di deontologia medica all'articolo 33 recita:+ il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un'informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura. %o

Considerato che, il codice di deontologia medica all'articolo 35, riprendendo la disposizione normativa di cui alla legge n. 219/ 2017, recita:+ l'acquisizione del

consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile +,

La FTOM esprime parere negativo sul testo in oggetto meglio individuato in quanto nelle procedure ivi indicate non vi è fin da subito il contatto tra l'equipaggio dell'ambulanza infermieristica e il medico di centrale che potrebbe indirizzare il paziente verso il percorso più appropriato.

Inoltre le procedure che prevedono l'utilizzo di farmaci non salvavita ma che allo stesso tempo interessano farmaci il cui utilizzo presuppone necessariamente una diagnosi non possono, nell'interesse del paziente, essere gestiti se non da un medico.

Inoltre procedure che contemplano una diagnosi differenziale (vedi difficoltà respiratoria, dolore toracico, deficit neurologico acuto, assistenza al neonato, ecc.) creano non poche perplessità alla scrivente Federazione.

Questa Federazione, nel pieno rispetto delle reciproche prerogative, si dichiara disponibile ad un confronto costruttivo, affinché l'ambulanza infermieristica, che vede l'impegno di infermieri parimenti dediti alla loro professione, si ponga in un sistema di rete dove siano garantite competenze e ruoli, per il bene primario della salute dei nostri cittadini.

Cordiali saluti

Il Presidente FTOM  
Dott. Lorenzo Droandi